

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	63
Missioni vavevoli nella seduta del 5 febbraio 2003	3	(Sezione 1 – Localizzazione di un termovalorizzatore per i rifiuti ad Acerra)	63
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Iniziative per garantire l'attuazione delle norme sulla regolarizzazione delle violazioni relative al canone Rai) ...	63
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 3 – Posizione di mercato e attività pubblicitaria dell'Enel servizi integrati Spa) .	64
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 4 – Manifestazione commemorativa del cinquantesimo anniversario della morte di Stalin prevista a Firenze il prossimo 2 marzo 2003)	65
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	7	(Sezione 5 – Iniziative per il prolungamento del sistema dell'alta velocità ferroviaria dal nodo di Napoli verso il sud)	66
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 6 – Partecipazione del Presidente, Vicepresidente del Consiglio e dei ministri competenti alle sedute della Camera dei deputati relative alle interrogazioni a risposta immediata)	67
Disegno di legge di conversione n. 3524	8	(Sezione 7 – Iniziative del Governo in materia di rimborsi dovuti dalle compagnie di assicurazione per gli aumenti ingiustificati della polizza RC auto)	67
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	8		
(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	9		
(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	15		
(Sezione 4 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	28		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Enzo Bianco, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rizzo, Rodeghiero, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Brugger, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ranieri, Rodeghiero, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Modifica all'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di riconoscimento dell'idoneità nel ruolo dei professori associati conseguita dagli ammessi con riserva ai relativi giudizi » (3625);

GAZZARA: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati » (3626);

MANTINI: « Principi fondamentali in materia di governo del territorio » (3627);

FOTI ed altri: « Legge quadro sull'accesso alla casa di abitazione » (3628);

AIRAGHI ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno degli apprendisti che hanno raggiunto la maggiore età » (3629);

PANIZ: « Legge quadro per la determinazione delle regole di condotta dello sciatore e per l'utilizzo delle piste da sci » (3630);

RICCIO: « Disposizioni per il riconoscimento del Consorzio universitario di Isernia » (3631);

LETTIERI: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e altre disposizioni in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (3632);

ZANETTIN: « Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport della neve » (3633);

PAOLETTI TANGHERONI e LICASTRO SCARDINO: « Istituzione di un sistema di rilevazione precoce dei rischi di povertà » (3634);

ROTUNDO: « Riconoscimento del 19 marzo, San Giuseppe, quale giorno festivo » (3635).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 4 febbraio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 » (3621);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 » (3622).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 4 febbraio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1442. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di "EUROFOR", fatto a Roma il 5 luglio 2000 » (*approvato dal Senato*) (3623);

S. 1688. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998 » (*approvato dal Senato*) (3624).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

Proposta di legge costituzionale LION ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e degli animali » (2949) *Parere delle Commissioni VII, VIII, X e XIII;*

MANCINI ed altri: « Modifica all'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborsi per i permessi retribuiti corrisposti ai componenti dei consigli degli enti locali » (3339) *Parere delle Commissioni V e XI;*

Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia: « Disposizioni in materia di denominazione dei Consigli regionali » (3574) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

CATANOSO: « Disposizioni concernenti le procedure di selezione e la durata dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori di tribunale » (3413) *Parere delle Commissioni I e V.*

V Commissione (Bilancio):

GASTALDI: « Modifica all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 204, concernente concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria » (3442) *Parere delle Commissioni I, II, III e X.*

XII Commissione (Affari sociali):

CÈ ed altri: « Semplificazione della procedura autorizzativa per le attività artigianali di produzione di alimenti e prodotti destinati ad una alimentazione particolare » (3480) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTINOTTI ed altri: « Disposizioni per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti non autosufficienti e dei soggetti affetti da malattie mentali e per l'incremento dei trattamenti pensionistici dei soggetti svantaggiati » (3547) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per, le questioni regionali;*

ZANELLA: « Disciplina della figura professionale dell'operatore di discipline biotecnologiche » (3581) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PEZZELLA: « Disposizioni per la protezione della fauna selvatica » (3533) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annuncio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 13 del 16-30 gennaio 2003 (doc. VII, n. 260) con la quale:

dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la « lettera di

intenti » sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal presidente della regione Veneto e, di conseguenza, annulla tale atto;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

Sentenza n. 25 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 261) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal tribunale di Milano;

alla II Commissione permanente (Giustizia):

Sentenza n. 26 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 262) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 334, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione, dai tribunali di Vallo della Lucania e di Genova;

alla IX Commissione permanente (Trasporti):

Sentenza n. 27 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 263) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge della regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano), sol-

levata, in relazione agli articoli 3, 41, 32 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia;

alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

Sentenza n. 28 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 264) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento: *a)* agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); *b)* all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526); *c)* all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); *d)* al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 389 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all'articolo 5, comma 2, di tale ultima legge; *e)* all'articolo 3 della Costituzione; *f)* ed all'articolo 136 della Costituzione;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

Sentenza n. 28 del 16 gennaio-4 febbraio 2003 (doc. VII, n. 265) con la quale:

a) dichiara che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere;

b) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione della regione Sardegna in ordine ai motivi diversi da quelli sub *a)*.

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 30 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ROCCHI n. 9/688/72, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 luglio 2001, concernente le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 31 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza PECORARO SCANIO ed altri n. 2/00550, nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 2002, concernente la modifica delle norme in materia di prodotti fitosanitari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione XII (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, una segnalazione in merito alla disciplina della raccolta del gioco del lotto di cui alla legge del 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNI-
TARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI
CONTABILITÀ (3524)**

(A.C. 3524 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a ga-
rantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:*

all'articolo 9, comma 1, primo pe-
riodo, dopo le parole: a carico *siano ag-
giunte le seguenti:* dello Stato e;

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.01 Gironda Veraldi,
2.3 Nannicini, 3.1 Giordano, 0.3.2.2. Gior-
dano, 2.4 Antonio Leone, 3.2 della Com-
missione, 4.1 e 4.5 Benvenuto, 4.7 Zanella,
5-bis.59 Benvenuto, 5-bis.175 Benvenuto,
5-bis.66 Benvenuto, 5-bis.186 Zanella,
5-bis.12 Giordano, 5-bis.172 Benvenuto,
5-bis.15 Pinza, 5-bis.36 Benvenuto,
5-bis.20, 5-bis.22, 5-bis.28, 5-bis.29,
5-bis.30, 5-bis.31, 5-bis.33, 5-bis.40,
5-bis.55, 5-bis.58, 5-bis.61, 5-bis.64 e
5-bis.162 Giordano, 5-bis.163 Pinza,
5-bis.164, 5-bis.177 e 5-bis.63 Benvenuto,

5-bis.185 Antonio Leone, 5-bis.167 Benve-
nuto, 5-bis.170 Grandi, 5-bis.17 Giordano,
5-bis.18 Pinza, 5-bis.176 Benvenuto,
5-bis.201 Visco, 5-bis.21 Giordano,
5-bis.187 Zanella, 5-bis.23 Giordano,
5-bis.178 Benvenuto, 5-bis.179 Grandi,
5-bis.188 Zanella, 5-bis.180 Grandi,
5-bis.181 e 5-bis.182 Benvenuto, 5-bis.189
Zanella, 5-bis.37 Nannicini, 5-bis.26 Pinza,
5-bis.27 Giordano, 5-bis.190 Zanella,
5-bis.191 Zanella, 5-bis.38 e 5-bis.39
Grandi, 5-bis.192 Zanella, 5-bis.150
Grandi, 5-bis.32 Giordano, 5-bis.151 Ben-
venuto, 5-bis.152 Grandi, 5-bis.153 Benve-
nuto, 5-bis.65 Grandi, 5-bis.67 e 5-bis.68
Giordano, 5-bis.154, 5-bis.155, 5-bis.156,
5-bis.157 e 5-bis.158 Benvenuto, 5-bis.203
Visco, 5-bis.70 Benvenuto, 5-bis.75,
5-bis.76 e 5-bis.77 Marras, 5-bis.204 Visco,
5-bis.72 Sergio Rossi, 5-bis.73 Pinza,
5-bis.74 Benvenuto, 5-bis.48 Benvenuto,
5-bis.82 Zanella, 5-bis.48-bis Benvenuto,
5-bis.41 Pinza, 5-bis.205 Cento, 5-bis.305
della Commissione, 0.5-bis.303.1 e 0.5-
bis.303.3 Giordano, 0.5-bis.303.4, 0.5-
bis.303.5, 0.5-bis.303.6, 0.5-bis.303.8 e 0.5-
bis.303.9 Benvenuto, 0.5-bis.306.1, 0.5-
bis.306.2 e 0.5-bis.306.3 Giordano, 0.5-
bis.306.5 Benvenuto, 0.5-*quinquies*.030.1
Sergio Rossi, 0.5-*quinquies*.030.3 Benve-
nuto, 0.5-*quinquies*.030.4 Benvenuto, 0.5-
quinquies.030.2 Sergio Rossi, 5-*quin-
quies*.0.19 Zanetta, 5-*quinquies*.020 Leo,
5-*quinquies*.030 della Commissione,
5-*quinquies*.010 Sergio Rossi, 6.1 Pinza,
6.2 Giordano, 6.22 Zanella, 6.3 Giordano,
6.18, 6.19 e 6.20 Grandi, 6.30 Benvenuto,

6.8 Giordano, 6.4, 6.5, 6.6 6.7 Grandi, 6.9 e 6.11 Giordano, 6.10 Grandi, 6.12, 6.13, 6.16, 6.23 e 6.21 Giordano, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27 e 6.28 Grandi, 6.04 Pasetto, 6.01 Raffaldini, 6.05 Meduri, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.34 e 7.35 Grandi, 7.4 Lettieri, 7.8 Zanella, 7.5 Giordano, 7.1 Massidda, 7.2 Anedda, 7.20 Colasio, 7.3 Maran, 7.7 e 7.36 Grandi, 7.37 e 7.38 Zanella e 7.39 Lettieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3524 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità

europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e

successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

ARTICOLO 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 23,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze », sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto ministeriale ».

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

ARTICOLO 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi ».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

ARTICOLO 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

ARTICOLO 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

ELENCO BENI DELLO STATO

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
Palazzo Poste	Milano
Torri dell'Eur	Roma
Tor Pagnotta - Lotto A	Roma
Tor Pagnotta - Lotto B	Roma
Tor Pagnotta - Lotto C	Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B	Roma
La Rustica - Lotto D/c	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana	Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi	Napoli
Centrale telefonica Piazza Nolana	Napoli

ALLEGATO B

ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	DENOMINAZIONE BENE	LOCALIZZAZIONE		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA

(A.C. 3524 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“ 9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi ”.

1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 di-

cembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 16 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “ di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ”, sono inserite le seguenti: “ nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ” ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). — 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « , relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 »;

2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica »;

3) al comma 4, le parole da: « la definizione » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti. »;

4) al comma 5, ottavo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » e le parole: « 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004 »;

5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: « secondo le disposizioni del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo »;

6) al comma 15, dopo le parole: « entro il 31 luglio 2003 » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive » sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa, di

cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

2) al comma 3:

2.1.) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo comma, e 34, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-*bis*. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta »;

2.3.) al secondo periodo, le parole: « , salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo » sono soppresse;

2.4.) al terzo periodo, le parole: « per ciascun periodo di imposta » sono soppresse; le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro »; le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 4, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 aprile 2003 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministra-

zione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza. »;

4) al comma 5, primo periodo, le parole: « 13 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5) al comma 6:

5.1.) l'alinea è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: »;

5.2.) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

5.3.) la lettera *d)* è abrogata;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate

all'eccedenza rispetto a quelle corrispondenti agli imponibili integrati aumentati ai sensi del comma 6 »;

7) al comma 7, le parole: « alle lettere *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *c)* »;

8) al comma 10:

8.1.) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del predetto decreto n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti »;

8.2.) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alle lettere *c)*

e *d*) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

9) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 16 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2003 »; al secondo periodo, le parole: « 20 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2003 »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « chiedendo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera *a*), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto »;

2) al comma 2, lettera *a*), le parole: « al 18 per cento », « 16 per cento » e « 13 per cento », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « all'8 per cento », « 6 per cento » e « 4 per cento »; dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive », sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

3) al comma 2, lettera *b*), le parole: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel

periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *a*), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro »;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di

cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *b*), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

1) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro »;

7) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: « originarie » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 »;

8) al comma 10, lettera *c*), le parole: « i predetti effetti operano » sono sostituite dalle seguenti: « i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano »; le parole: « di tutte le attività » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività »; le parole: « , ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione

delle attività medesime » sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

9) al comma 12, primo periodo, le parole: « , per ciascun periodo di imposta, », sono soppresse; al medesimo comma, le parole: « 2.000 euro » e: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 » e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 14:

10.1.) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell'articolo 15 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi »;

10.2.) al comma 14, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c*) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

11) al comma 17, secondo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al terzo periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

12) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Definizione dei ritardati od omessi versamenti*). — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi

denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo. »;

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, »; al medesimo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) all'articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini*) »;

2) al comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, le parole: « a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003 »;

f) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

g) all'articolo 14:

1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

3) al comma 5, le parole: « 13 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »; al primo periodo, dopo le parole: « in corso a tale data » sono inserite le seguenti: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »; dopo le parole: « è dovuta », sono inserite le seguenti: « , entro il 16 aprile 2003, »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , a condizione che i

soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi »;

4) il comma 6 è abrogato;

h) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)* »;

2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « interessi » sono inserite le seguenti: « , indennità di mora », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*) »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

3) al comma 2, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: « maggiori imposte e contributi » sono sostituite dalle seguenti: « maggiori imposte, ritenute e contributi »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione »;

5) al comma 4, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, lettera *a)*, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento »;

6) al comma 4, lettera *b)*, le parole: « l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel »;

7) al comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili »;

8) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

9) al comma 5:

9.1) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni »;

9.2) al secondo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20

giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

11) al comma 8, le parole: « 18 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 18 aprile 2003 »; al medesimo comma, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « gli atti di cui al comma 3-*bis*, »;

i) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data ovvero nel caso in cui, alla medesima data,

la lite pende nel primo grado di giudizio e non è stata ancora pubblicata la sentenza. »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, quarto periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: « per lite pendente, quella » sono inserite le seguenti: « in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato »; al medesimo comma, lettera *c)*, dopo le parole: « al netto degli interessi » sono inserite le seguenti: « , delle indennità di mora »;

4) al comma 4, dopo la parola: « versamento », sono inserite le seguenti: « , se dovuto ai sensi del presente articolo »; al medesimo comma, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 21 aprile 2003 »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b)*, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,

ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio »;

7) il comma 7 è abrogato;

8) al comma 8, le parole: « di cui al comma 1 », sono sostituite dalla seguente: « competenti »; dopo le parole: « corti di appello » sono inserite le seguenti: « nonché alla Corte di cassazione »; le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2003 »; le parole: « 31 luglio 2005 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 »;

9) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni »;

10) al comma 10, le parole: « fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le disposizioni del comma 5. »;

l) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni) - 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive mo-

dificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 472 del 1997, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003. »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero* »;

o) all'articolo 22, comma 6, alinea, le parole: « , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.

ART. 5-ter. — (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti). — 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.

2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre

1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

ART. 5-quater. — (Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). — 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

ART. 5-quinquies. — (Definizione della tassa automobilistica erariale). — 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tal caso non sono dovuti interessi e sanzioni.

2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;

alla lettera d) sono soppresse le parole: « , la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, »; alla medesima lettera le parole: « decreto-legge n. 167 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 »;

alla lettera e) le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) nella dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi

detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001 ».

al comma 6, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalla seguenti: « 16 aprile 2003 ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

ART. 6-bis. — (*Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate*). — 1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale ecce-

denza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

ART. 6-ter. — (*Comunicazione tra intermediari*). — 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonché del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ovvero dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

ART. 6-quater. — (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). — 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

ART. 6-quinquies. — (Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento). — 1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a decorrere dalla data di ricezione dell'integra-

zione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002.

2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente decreto, nonché dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dall'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalità di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 21 marzo ».

All'Allegato B, numero 3, la parola: « XXXIV » è sostituita dalla seguente: « XXIV ».

(A.C. 3524 – Sezione 4)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interpretazione autentica di disposizioni attuative di obblighi comunitari in materia di recupero di aiuti di Stato).* – 1. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso, si applica nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995 è sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 01. Gironda Veraldi, Antonio Pepe, Degennaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia sull'attività di spedizione).* – 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo dell'iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442. »

1. 02. La Commissione.

(Approvato)

ART. 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

Sopprimerlo.

2. 1. Giordano, Russo Spina, Benvenuto, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in appo-

sito conto nel proprio bilancio tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente debbono procedere all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. »

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis.* La disposizione di cui al comma 3 si applica con riferimento ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Le maggiori imposte versate a titolo di IRAP con riferimento a contributi acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere recuperate, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in sei rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2003 ».

2. 4. Antonio Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano per la rideterminazione dei valori dei fabbricati delle aziende sanitarie pubbliche, posseduti alla data del 1° gennaio 2003, secondo le modalità di cui al comma 1.

2. 2. Bianchi Clerici, Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere dal 16 maggio 2003 le plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soggette, fino al 31 dicembre 2004, all'imposta del 4 per cento. Detta percentuale è incrementata sulle somme percepite, per ciascun periodo d'imposta successivo, di un punto percentuale fino all'ammontare massimo del 20 per cento. Resta salva la facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria.

2. 3. Nannicini, Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

ART. 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

Sopprimerlo.

3. 1. Giordano, Russo Spina, Grandi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 2.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.2. della Commissione, comma 2-bis, sostituire le parole: Le società sportive previste dalla presente legge possono *con le seguenti:* Alle società sportive previste dalla presente legge è preclusa la facoltà di.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 3. Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-bis, capoverso, dopo le parole: presente legge aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 1. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 4. Lettieri, Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-ter, sostituire le parole da: dieci rate fino a: in corso alla con le seguenti: unica rata entro sei mesi dalla.

0. 3. 2. 2. Giordano, Russo Spina.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel proprio bilancio tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.»

2-ter. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma *2-bis* debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 2. La Commissione.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

Sopprimerlo.

4. 7. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Grandi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 32 per cento con le seguenti: 47 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. L'amministrazione finanziaria è autorizzata ad effettuare restituzioni e rimborsi d'imposta nel corso dell'anno 2003 entro il limite di spesa pari, in termini di cassa, a 29.681 milioni di euro. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono parzialmente destinate, per un importo pari a 2.183 milioni di euro, alla restituzione a ai rimborsi d'imposta di cui al periodo precedente.

4. 1. Benvenuto, Pinza, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 32 per cento con le seguenti: 47 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. L'amministrazione finanziaria è autorizzata ad effettuare restituzioni e rimborsi d'imposta nel corso dell'anno 2003 entro il limite di spesa pari, in termini di cassa, a 29.281 milioni di euro. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono parzialmente destinate, per un importo

pari a 2.183 milioni di euro, alla restituzione a ai rimborsi d'imposta di cui al periodo precedente.

4. 5. Benvenuto, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

4. 3. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-sexies. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il fermo di cui al comma 1 non può essere disposto se la somma dovuta dal contribuente è inferiore all'importo di euro 1.000. »

4. 4. Sergio Rossi, Lettieri, Grandi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112). — 1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è aggiunto il seguente:

« *ART. 48-bis. (Ritardo nella restituzione di somme versate erroneamente in più dai contribuenti).* — 1. Il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, la restituzione delle somme versate in più, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto, che ne ha diritto, gli interessi legali aumentati di cinque punti dal giorno

successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente.

2. Le somme non restituite per provati motivi sono acquisite e versate nel capitolo del bilancio dello Stato, aumentate degli interessi e nei termini individuati con decreto ministeriale, trascorsi cinque anni dalla data del ricevimento.

3. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di versamento delle somme non restituite e maturate dalla data del 1° gennaio 1990.»

4. 02. Sergio Rossi.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

Sopprimerlo.

***5. 1.** Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

***5. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imponibile e non imponibile, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: versando la somma fino alla fine del comma.

5. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100,00 euro con le seguenti: 10.000,00 euro.

5. 3. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2-bis.

***5. 4.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 2-bis.

***5. 6.** Grandi, Pistone, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Stradiotto.

ART. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Sopprimerlo.

5-bis. 186. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pinza, Grandi, Lettieri, Benvenuto, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5-*bis*. — 1. Gli articoli 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.

5-bis. 12. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. La disposizione di cui al comma 3 si applica con riferimento ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*ter*. Le maggiori imposte versate a titolo di IRAP con riferimento a contributi acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere recuperate, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo n. 241 del 1997, in sei rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2003.

5-bis. 185. Antonio Leone, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5-bis. 15. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

5-bis. 16. Giordano, Russo Spina, Grandi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere i numeri 5) e 9).

5-bis. 200. Visco, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

5-bis. 167. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5-bis. 168. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato ».

5-bis. 169. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

5-bis. 170. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 303.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere la lettera a).

0. 5-bis. 303. 4. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), numero 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 60.000 euro.

Conseguentemente, al numero 2, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 60.000 euro.

0. 5-bis. 303. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), numero 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1.200 euro.

0. 5-bis. 303. 5. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), numero 2, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1.200 euro.

0. 5-bis. 303. 6. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), sopprimere il numero 3.

***0. 5-bis. 303. 2.** Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), sopprimere il numero 3.

***0. 5-bis. 303. 7.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere le lettere b) e c).

0. 5-bis. 303. 3. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere la lettera b).

0. 5-bis. 303. 8. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere la lettera c).

0. 5-bis. 303. 9. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: « oggetto di definizione » sono aggiunte le seguenti: « aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, »;

2) dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. »;

3) dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

5-bis) al comma 10, ultimo periodo, le parole: « e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica » sono soppresse;

5-ter) al comma 14, le parole: « , tenuto conto degli indici di coerenza economica, » sono soppresse;

b) alla lettera b), numero 2.2), dopo le parole: articoli 17, terzo aggiungere le seguenti: e quinto;

c) alla lettera c), numero 3), sostituire le parole: dell'imposta relativa alle operazioni imponibili con le seguenti: dell'imposta esigibile e le parole: dell'imposta detraibile con le seguenti: dell'imposta detratta.

5-bis. 303. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

5-bis. 171. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

6-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

« 15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: « Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, » e le parole: « entro il 30 novembre 2002 » sono soppresse.

5-bis. 304. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis. 172. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

5-bis. 17. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e 8).

5-bis. 18. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera b), numero 2.2.), primo periodo, sopprimere le parole: ; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis.

5-bis. 1. Leo.

Al comma 1, sopprimere il numero 2.3.).

5-bis. 173. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere il numero 2.4.).

5-bis. 174. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), numero 2.4.), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 20. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2.4.), aggiungere il seguente:

2.5.) all'ultimo periodo, le parole: « esclusa la compensazione ivi prevista » sono soppresse.

5-bis. 175. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 operano anche con riferimento all'imposta sugli spettacoli ed all'imposta sugli intrattenimenti ».

5-bis. 2. Leo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

5-bis. 176. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti convenzionati comunicano alle regioni, entro il 30 giugno 2003, i dati relativi all'imposta regionale sulle attività produttive indicati nelle dichiarazioni riservate. »

5-bis. 201. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: non comunicano con le seguenti: devono comunicare.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere la parola: riservata.

5-bis. 21. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

5-bis. 187. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 90 per cento

5-bis. 22. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto l'imposta sostitutiva è ridotta al 2 per cento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di emanazione di una nuova disciplina generale per i lavoratori italiani operanti all'estero con rapporto di lavoro subordinato prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

5-bis. 177. Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6), 8) e 9).

5-bis. 23. Giordano, Russo Spina, Fluvi.

Al comma 1, lettera b), numero 5.1), capoverso, sostituire le parole da: o alla maggiore imposta fino alla fine del capoverso con le seguenti: , ovvero per l'imposta sul valore aggiunto alle maggiori imposte, ovvero alle maggiori ritenute, risultanti dalle dichiarazioni integrative, aumentati, rispettivamente, del 100, del 50 e del 50 per cento.

5-bis. 24. Leo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5.2.) e 5.3.).

5-bis. 178. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5.2.).

***5-bis. 179.** Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5.2.).

***5-bis. 188.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), numero 5.2.), ultimo periodo, sopprimere la parola: formale.

5-bis. 180. Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

5-bis. 181. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso, sostituire le parole da: dovute fino alla fine del capoverso con le seguenti: sono dovute per la parte che eccede la metà dell'integrazione medesima.

5-bis. 202. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso, sostituire le parole da: a quelle corrispondenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto ed all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6.

5-bis. 25. Leo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

8) al comma 10, lettera a), sono aggiunte, in fine, il seguente periodo: « Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato ».

5-bis. 182. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8.2.).

***5-bis. 183.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8.2.).

***5-bis. 189.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), numero 8.2), capoverso, sostituire le parole: alle lettere c) e d) con le seguenti: alla lettera c).

5-bis. 302. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), numero 9), sostituire le parole: 16 settembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

5-bis. 184. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5-bis. 36. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: , nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto.

5-bis. 37. Nannicini, Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e per le imposte sostitutive.

5-bis. 3. Leo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11).

5-bis. 26. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 3).

5-bis. 27. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

5-bis. 190. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: « all'8 per cento », « 6 per cento » e « 4 per cento » con le seguenti: « al 99,9 per cento », « 99,8 per cento » e « 99,7 per cento ».

5-bis. 28. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

5-bis. 191. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b):

al numero 1), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 25.000 euro;

al numero 2), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 90.000 euro;

al numero 3), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 150.000 euro.

5-bis. 29. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, lettera a), sostituire la parola: o con la seguente: e.

5-bis. 300. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 2.000 euro.

5-bis. 38. Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso lettera b), numero 3), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 2.000 euro.

5-bis. 39. Grandi, Pistone, Benvenuto, Pinza, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 50.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 70.000 euro.

5-bis. 30. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 6).

5-bis. 192. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, numero 1), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 25.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al numero 2), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 90.000 euro;

al numero 3), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 140.000 euro.

5-bis. 31. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, numero 3), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 4.000 euro.

5-bis. 150. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse ».

5-bis. 4. Leo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) al comma 10, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « e quelle relative a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta ».

5-bis. 5. Leo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 8).

***5-bis. 32.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 8).

***5-bis. 151.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera c), numero 8), sopprimere la parola: formale.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 10.2), capoverso, sopprimere la parola: formale.

5-bis. 152. Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 9), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 33. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 10.1), capoverso, sostituire le parole: dell'articolo 15 con le seguenti: degli articoli 15 e 16.

Conseguentemente, dopo le parole: con esclusione delle sanzioni e degli interessi sono aggiunti i seguenti periodi: . Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5-bis. 6. Leo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 10.1), capoverso, lettera a), sopprimere le parole: e sesto.

5-bis. 301. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 10.2).

5-bis. 153. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 12).

5-bis. 35. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 310.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 310. della Commissione, sostituire le parole: pari importo con le seguenti: importo pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 30 per cento ed al 20 per cento.

0. 5-bis. 310. 1. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, lettera c), numero 12, capoverso ART. 9-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: possono essere versati fino alla fine del periodo con le seguenti: possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 novembre 2004.

5-bis. 310. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5-bis. 154. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: ; al medesimo fino alla fine della lettera.

5-bis. 155. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta giorni.

5-bis. 158. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.

5-bis. 157. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 156. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modifi-

cazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica.»

5-bis. 203. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 159.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 160.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 161. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5-bis. 162. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 ».

5-bis. 163. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 giugno 1999.

5-bis. 164. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, , Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo le parole: « uffici statali » sono inserite le seguenti: « o degli enti territoriali » e le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

5-bis. 165. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 novembre 2002.

5-bis. 166. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5-bis. 46. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 48.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 82.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sopprimere le parole: le parole « 13 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5-bis. 41. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 40. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 48-bis. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 319.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento della Commissione 5-bis-319, sopprimere le parole: nella misura del 6 per cento.

0. 5-bis. 319. 1. Benvenuto.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: primo.

0. 5-bis. 319. 2. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo.

0. 5-bis. 319. 3. Lettieri, Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santa-

gata, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Grandi.

Sopprimere le parole: dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o.

0. 5-bis. 319. 4. Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimere le seguenti parole: o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

0. 5-bis. 319. 5. Grandi, Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 10 per cento.

0. 5-bis. 319. 6. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 20 per cento.

0. 5-bis. 319. 7. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di

destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. »

5-bis. 319. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. ».

5-bis. 42. Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5-bis. 50. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

5-bis. 51. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 2), sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è sostituito fino alla fine del numero.

5-bis. 52. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tal caso il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse. »

5-bis. 7. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente alla medesima lettera:

al numero 5), sopprimere le parole da: ; al medesimo comma fino alla fine del numero.

sopprimere il numero 10).

5-bis. 43. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

5-bis. 44. Giordano, Russo Spena

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 55. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 45. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).

5-bis. 56. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 6), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e.

5-bis. 9. Leo.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole: del 90 per cento, con le seguenti: dello 0,01 per cento.

5-bis. 58. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 321
DELLA COMMISSIONE.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 5 per cento.

0. 5-bis. 321. 1. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 15 per cento.

0. 5-bis. 321. 2. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), numero 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5-bis. 321. La Commissione.

Al comma 1, lettera h), numero 7), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-ter) nel caso in cui i processi verbali di constatazione di cui al comma 1 riguardino anche le violazioni di omessa effettuazione di ritenute e conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, queste possono essere definite pagando il 35 per cento delle maggiori ritenute omesse.

5-bis. 57. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h), numero 9. 1), sostituire le parole: esclusa in ogni caso con le seguenti: ivi compresa.

5-bis. 59. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 9.2).

5-bis. 60. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 9.2), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 61. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

5-bis. 62. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5-bis. 63. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole da: delle seguenti somme fino alla fine del numero con le seguenti: di una somma pari al minore importo tra il 20 per cento del valore della lite ed il 50 per cento del valore della lite deciso nell'ultimo grado di giudizio.

5-bis. 204. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso a), sostituire le parole: 150 euro con le seguenti: 1999,99 euro;

Conseguentemente, al medesimo numero, capoverso b):

sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 90 per cento;

sostituire le parole 50 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

5-bis. 64. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 306.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, sopprimere il numero 1).

0. 5-bis. 306. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 1), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, numero 2), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

0. 5-bis. 306. 4. Fluvi, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 2), sostituire le parole da: 50 per cento fino a: predetta data con le seguenti: 100 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 2. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sostituire le parole: 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio con le seguenti: 100 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 3. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sopprimere le parole da: giurisdizionale fino alla fine del numero.

0. 5-bis. 306. 5. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del numero con le seguenti:

1) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

5-bis. 306. La Commissione.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, 10 per cento del valore della lite o, se inferiore, 50 per cento del valore della lite determinato nella predetta pronuncia; in caso

di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data, 50 per cento del valore della lite. Nel caso di soccombenza parziale, la somma dovuta è pari al 50 per cento del valore della lite risultante dall'ultima o unica pronuncia giurisdizionale aumentato del 2 per cento del valore della lite per la parte in cui risulta soccombente l'amministrazione finanziaria dello Stato.

5-bis. 10. Leo.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il versamento non può essere inferiore a 300 euro.

5-bis. 65. Grandi, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, nel caso in cui, alla data in cui è eseguito il pagamento di cui a tale comma, la lite sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata pubblicata la sentenza ».

5-bis. 11. Leo.

Al comma 1, lettera i), numero 2) dopo le parole: « 16 aprile 2003 »; aggiungere le seguenti: al medesimo periodo, le parole: « esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni » sono soppresse;

5-bis. 66. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

5-bis. 67. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 8).

5-bis. 68. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le lettere l), m), n) e o).

5-bis. 69. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 322.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso Art. 16-bis.

0. 5-bis. 322. 1. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso comma 2.

0. 5-bis. 322. 2. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, sopprimere il capoverso comma 3.

0. 5-bis. 322. 3. Benvenuto.

All'emendamento 5-bis. 322 della Commissione, al capoverso 3 sostituire le parole: 1° aprile 2003 con le seguenti: 1° marzo 2004.

0. 5-bis. 322. 4. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, è inserito, il seguente:

« ART. 16-bis (*Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni*).
— 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003. ».

5-bis. 322. La Commissione.

Al comma 1, lettera l), capoverso, comma 3, sostituire le parole: 1° aprile 2003 con le seguenti: 1° marzo 2004.

5-bis. 70. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 17, al comma 2, primo periodo, le parole: « per anno e » sono soppresse.

5-bis. 71. Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 72.** Sergio Rossi, Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Bricolo, Gibelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 73.** Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Bottino, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 74.** Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, capoverso articolo 110, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Al fine di consentire l'attuazione della rete o delle reti, nonché la realizzazione del registro dei gestori noleggiatori, sino al 31 dicembre 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo riformulato dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disposizioni del secondo, terzo e quarto periodo della lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come riformulato dall'articolo 22 della citata legge n. 289 del 2002 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'ente gestore istituisce una o più reti per la gestione, il controllo ed il monitoraggio ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Per la gestione della rete o delle reti l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'amministrazione autonoma dei monopoli di stato istituisce un apposito registro della categoria dei gestori noleggiatori, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che gestiscono gli apparecchi di cui al presente articolo; il registro si forma anche avvalendosi delle informazioni che i concessionari sono tenuti a fornire. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma »;

3) al comma 6, alinea, le parole « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 », sono soppresse.

5-bis. 75. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « In tal caso gli importi dovuti per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono versati entro il 21 marzo 2003, per le apparecchiature denunciate all'amministrazione finanziaria alla data del 15 febbraio 2001, con riferimento all'ultimo pagamento effettuato a mezzo modello F24 o a mezzo versamento diretto alla SIAE, in conformità a quanto previsto dal comma 3. Le somme già pagate a tale titolo sono scomputate dall'importo dovuto »;

2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, il comma 2 è soppresso;

3) al comma 6, alinea, le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29», sono soppresse.

5-bis. 76. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, terzo periodo, le parole: «e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo», sono sostituite dalle seguenti: «Le somme già pagate a tale titolo sono scomutate dall'importo dovuto»;

2) al comma 6, alinea, le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29», sono soppresse.

5-bis. 77. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. »

2) al comma 6, alinea, le parole: « , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.

5-bis. 205. Cento.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: all'articolo 22, aggiungere le seguenti: al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la disciplina dello

spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni »gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità«, inseriti nell'elenco istituito all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, sempre che già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 337 » e al.

5-bis. 305. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

5-bis. 79. Sergio Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.

5-bis. 80. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Rusconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate prioritariamente alla ricostruzione nei comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nel mese di novembre 2002.

5-bis. 78. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e alla ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5-bis. 81. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cenamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 5-ter.

(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti).

Sopprimerlo.

***5-ter. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***5-ter. 2.** Arnoldi, Marras, Jannone.

Sopprimerlo.

***5-ter. 3.** Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cenamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

***5-ter. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con effetto fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5-ter. 4. Arnoldi, Marras, Jannone.

ART. 5-quater.

(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

Sopprimerlo.

5-quater. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica anche fino alla fine dell'articolo con le seguenti: non si applica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5-quater. 1. Giordano, Russo Spena.

ART. 5-quinquies.

(Definizione della tassa automobilistica erariale).

Sopprimerlo.

5-quinquies. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5-quinquies. 1. Giordano, Russo Spena.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi,

contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-quinquies. 010. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
5-QUINQUIES. 030. DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

0. 5-quinquies. 030. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con i decreti fino a: territorio comunale con le seguenti: ai sensi delle disposizioni vigenti.

0. 5-quinquies. 030. 3. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con i decreti fino a: 29 novembre 2002 con le seguenti: ai sensi delle disposizioni vigenti.

0. 5-quinquies. 030. 4. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 relativamente agli investimenti effettuati fino al 31 luglio 2004.

0. 5-quinquies. 030. 2. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies.

1. A valere sulle maggiori entrate recate dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'im-

posta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque entro il 31 luglio 2004.

5-quinquies. 030 (Nuova formulazione). La Commissione.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni dichiarati bialluvionati per due volte nel corso dell'ultimo decennio. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.

1-ter. Ai suddetti comuni è attribuito il contributo dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella forma del credito d'imposta, entro il limite di 30 milioni di euro annui fino al 2006.

5-quinquies. 019. Zanetta, Patria, Rosso.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le

maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto-legge così come modificato.

5-quinquies. 018. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Cè, Dario Galli.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati nel terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, fino al 31 luglio 2004.

5-quinquies. 020. Leo.

ART. 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

Sopprimerlo.

*6. 1. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

*6. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

- *6. 22.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 23 aprile 2002, n. 73 aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine del comma, nonché i commi da 2 a 6.

- 6. 3.** Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 giugno 2002.

- 6. 18.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 settembre 2002.

- 6. 19.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 31 dicembre 2002.

- 6. 20.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 1° agosto 2001.

- 6. 30.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 90 per cento.

- 6. 8.** Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 45 per cento.

- 6. 4.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 33 per cento.

- 6. 5.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 23 per cento.

- 6. 6.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

- 6. 7.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: riservata fino alla fine della lettera con le seguenti: non può essere riservata.

6. 9. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: non.

6. 11. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti.

6. 10. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6. 12. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: 27 per cento con le seguenti: 95 per cento.

6. 13. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole da: riservata fino a: decreto-legge n. 350 del 2001 con le seguenti: non riservata e pubblica.

6. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 con le seguenti: di cui alla lettera c).

6. 40. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, se non esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata dall'intermediario entro il termine del 30 giugno 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 15. Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Sopprimere i commi 2 e 4.

6. 17. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. L'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

6. 23. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 16 aprile 2003 con le seguenti: 16 marzo 2003.

6. 29. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 95,5 per cento.

6. 21. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 45 per cento.

6. 24. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 33 per cento.

6. 25. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 27 per cento.

6. 26. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 23 per cento.

6. 27. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

6. 28. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

***6. 04.** Pasetto, Stradiotto, Benvenuto, Ottone, Pistone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Villari, Tuccillo, Burton.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

***6. 01.** Raffaldini, Duca.

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concor-

rono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, costituiscono un credito utilizzabile automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

6. 05. Meduri.

ART. 6-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).

Sopprimerlo.

***6-bis. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-bis. 2.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-bis. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

6-bis. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-ter.

(Comunicazione tra intermediari).

Sopprimerlo.

***6-ter. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-ter. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-ter. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ovvero dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto con le seguenti: ovvero dell'articolo 6 del presente decreto.

6-ter. 5. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , salva diversa indicazione da parte dell'interessato.

6-ter. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri,

Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-quater.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari).

Sopprimerlo.

***6-quater. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-quater. 2.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-quater. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 6-quinquies.

(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento).

Sopprimerlo.

***6-quinquies. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-quinquies. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-quinquies. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: articoli 6, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a), e.

6-quinquies. 5. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6-quinquies. 4. La Commissione.

ART. 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

Sopprimerlo.

***7. 4.** Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Tuccillo, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Villari, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Maccanico, Galeazzi, Burtone, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Ladu, Maurandi, Cabras, Soro.

Sopprimerlo.

***7. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — 1. È fatto divieto all'Agenzia del demanio di vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

7. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: l'alienazione fino alla fine del periodo.

7. 6. Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Maccanico, Tolotti, Tuccillo, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Villari, Ladu, Maurandi, Cabras, Soro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: vendere a trattativa privata, anche in blocco, con le seguenti: trasferire a Patrimonio dello Stato S.p.a.

7. 7. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 1.

7. 9. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 2.

7. 10. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 3.

7. 11. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 4.

- 7. 12.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 5.

- 7. 13.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 6.

- 7. 14.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 7.

- 7. 15.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 8.

- 7. 16.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, To-

lotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

- *7. 1.** Massidda, Marras, Pinto.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

- *7. 2.** Anedda, Porcu.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

- *7. 17.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 10.

- 7. 18.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 11.

- 7. 19.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 12.

- 7. 20.** Colasio, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 13.

- 7. 21.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 14.

- 7. 22.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 15.

- 7. 23.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 16.

- 7. 24.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, To-

lotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 17.

- 7. 25.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 18.

- 7. 26.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 19.

- 7. 27.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 20.

- 7. 28.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 21.

- 7. 29.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 22.

- 7. 30.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 23.

- 7. 31.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 24.

- 7. 32.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 25.

- 7. 3.** Maran, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 26.

- 7. 34.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 27.

- 7. 35.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Restano fermi tutti gli impegni presi con gli enti locali, soggetti pubblici e privati, anche se non arrivati alla definizione definitiva.

- 7. 36.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: è soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, e.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. 37. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: , soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. 38. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma, 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

7. 39. Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Tuccillo, Villari, Maccanico, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Maurandi, Cabras, Soro.

ART. 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fino al termine massimo del 31 dicembre 2003.

8. 1. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

ART. 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

Sopprimerlo.

9. 1. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: locali, aggiungere le seguenti: esclusi gli ordini e i collegi professionali,

9. 4. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

9. 2. Pinza, Benvenuto, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a carico degli enti o degli organismi pubblici.

9. 3. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: dello Stato e.

9. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Localizzazione di un termovalorizzatore per i rifiuti ad Acerra)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

contro la localizzazione ad Acerra del termovalorizzatore (per bruciare rifiuti) più grande d'Europa si sono mobilitati istituzioni, numerosi comuni, comitati, associazioni e l'intera comunità con in testa il vescovo;

il Ministro interrogato ha nominato, cinque giorni fa, un comitato di esperti che affianca il commissario per i rifiuti (il presidente della regione Campania, Antonio Bassolino);

già nel 1999 l'impianto di Acerra era ritenuto dall'allora Ministro dell'ambiente « non particolarmente evoluto » (obsoleto) dal punto di vista tecnologico;

dopo quattro anni, la situazione ambientale di Acerra è peggiorata (per contaminazione dei suoli, bidoni tossici rinvenuti in discariche abusive, sequestro dei pozzi per la presenza di sostanze chimiche, ritrovamento di diossina nel latte delle pecore);

il *Wwf*, in un suo documento, ha scritto qualche giorno fa: « ogni mille megawatt di energia prodotta si immettono nell'ambiente 2.100 tonnellate di anidride solforosa, 833.000 di ossido di azoto, 420 di polveri, un milione 130.000 di anidride carbonica, un milione 40.000 di ceneri ». L'Enea ha definito il territorio sul quale è

previsto l'insediamento del termovalorizzatore « un'area dalla fortissima sofferenza ambientale » —:

se il Ministro interrogato non ritenga di trovarsi di fronte a condizioni che obblighino ad una rivalutazione dell'impatto ambientale del termovalorizzatore, sospendendo immediatamente l'inizio dei lavori di installazione dell'impianto in vista di un possibile blocco futuro. (3-01887)

(4 febbraio 2003)

(Sezione 2 - Iniziative per garantire l'attuazione delle norme sulla regolarizzazione delle violazioni relative al canone Rai)

CAPARINI, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sono numerose le segnalazioni di ex abbonati al servizio pubblico che hanno lamentato i disservizi dello Sportello abbonamenti Tv (Sat) al numero 199123000, al fine di chiedere alcune informazioni sulle modalità per la regolarizzazione delle violazioni relative al canone Rai;

il 29 gennaio 2003 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha provveduto personalmente a chiamare lo Sportello abbonamenti Tv. L'impiegato interpellato ha risposto che: 1) non era a conoscenza del numero di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento (identica risposta è stata data dagli addetti degli uffici postali che hanno rimandato alla Rai); 2) che in ogni caso il condono previsto dalla legge finanziaria per il 2003 era limitato solo ad alcune tipologie di utenti, ossia a quelli che «hanno ricevuto la cartella esattoriale fra il novembre 2002 e il gennaio 2003», che esistevano altre, non meglio precisate, limitazioni, per cui era necessario fornire i dati personali per effettuare le opportune verifiche. Alla richiesta di ulteriori indicazioni su quale fosse la fonte legislativa o regolamentare di queste presunte limitazioni, non previste dalla legge finanziaria per il 2003, è stato opposto un «no comment»; 3) per ulteriori informazioni si sarebbe dovuto richiamare «più in là nel tempo, perché al momento gli uffici competenti non avevano altre direttive»;

ad avviso dell'interrogante, l'episodio dimostra un'assoluta disinformazione, incompetenza ed anche reiterati tentativi di violazione della legge sulla *privacy*, oltre che delle disposizioni della legge finanziaria per il 2003: un tentativo di dilazione e boicottaggio di una legge dello Stato;

l'articolo 17 della legge finanziaria per il 2003 «Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale» dispone che: «Le violazioni relative al canone Rai ... commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta...». Inoltre, lo Sportello abbonamenti Tv è intestatario di due differenti conti correnti: il n. 1107 per il versamento degli importi dovuti per canoni di abbonamento e il n. 104109 per

gli importi dovuti per tardivo pagamento del canone (more e interessi) —:

se, considerata la gravità della situazione e l'esiguo tempo a disposizione (la legge finanziaria per il 2003 fissa al 16 marzo 2003 il termine ultimo per la regolarizzazione), intenda adottare iniziative volte a garantire la piena attuazione della legge finanziaria per il 2003 attraverso la prestazione di un servizio adeguato agli utenti. (3-01888)

(4 febbraio 2003)

(Sezione 3 - Posizione di mercato e attività pubblicitaria dell'Enel servizi integrati Spa)

ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo Enel nel corso del 1999 ha costituito Enel.Si Servizi integrati spa allo scopo di fornire alle famiglie ed alle aziende, nel campo dell'impiantistica elettrica, una gamma di prestazioni per la costruzione e la gestione degli impianti elettrici, attraverso un'adeguata rete di negozi in *franchising*;

i servizi offerti da Enel.Si Servizi integrati spa si affiancano a quelli svolti dagli imprenditori artigiani installatori di impianti elettrici, la cui attività è disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, prevedendo, nel contempo, i requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di installazione;

il mercato dell'impiantistica e dei servizi collegati è svolto essenzialmente dal comparto artigiano;

opererebbero, pertanto, nel mercato dell'impiantistica due realtà imprenditoriali: quella artigiana e quella di Enel.Si

Servizi integrati spa, con conseguente reciproca interferenza e con un condizionamento da parte di quest'ultima dovuto all'utilizzo di una denominazione e di un logo facilmente riconducibili alla casa madre, monopolista nel settore della distribuzione dell'energia elettrica;

in ordine poi alle forme pubblicitarie, il consumatore-utente, entrando nei negozi della rete distributiva Enel.Si Servizi integrati spa e attraverso la campagna pubblicitaria, a mezzo radio e televisione, viene « catturato » da una serie di simbologie che richiamano il gruppo Enel;

ciò appare con evidenza laddove le ditte affiliate si presentano con il logo di Enel, ottenendo in tal modo un vantaggio che deriva dalla posizione dominante della società madre e che, in condizioni di parità, danneggia i concorrenti artigiani;

a supporto delle osservazioni di cui sopra circa l'attività di Enel.Si Servizi integrati spa, si richiama la direttiva 92/96, che prevede espressamente che durante il processo di progressiva liberalizzazione del mercato elettrico interno dell'Unione europea, di cui è parte ciascun mercato nazionale, debbano essere evitati « ogni abuso di posizione dominante ed ogni comportamento predatorio » —:

se non ritenga che nelle operazioni descritte in premessa si possano ravvisare gli estremi dell'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge n. 287 del 1990, nonché dell'esercizio di pubblicità ingannevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 74 del 1992, e, in caso affermativo, se non intenda effettuare una specifica segnalazione in proposito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(3-01889)

(4 febbraio 2003)

(Sezione 4 – Manifestazione commemorativa del cinquantesimo anniversario della morte di Stalin prevista a Firenze il prossimo 2 marzo 2003)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

domenica 2 marzo 2003, come riportato dal quotidiano *Libero*, è previsto lo svolgimento a Firenze di una manifestazione del partito marxista-leninista;

il titolo di tale manifestazione è « Rendiamo onore a Stalin nel cinquantesimo anniversario dalla scomparsa »;

il professor Paolo Nello, docente di storia contemporanea dell'ateneo di Pisa, dichiara — e moltissimi italiani a parere degli interroganti pensano allo stesso modo — « sono talmente allibito che non riesco a crederci. Perché se analizziamo i fatti da un punto di vista "quantistico" le

vittime provocate dalla dittatura di Stalin sono nettamente superiori a quelle provocate da Hitler. Per questo è legittimo sostenere che celebrare Stalin equivale a ricordare Hitler »;

tale manifestazione sarà ospitata dal Palazzo dei congressi gestito dalla *Firenze Expo spa*, controllata dalla camera di commercio, dalla regione e dal comune;

il comportamento del comune di Firenze è già stato oggetto di un esposto presentato alla Corte dei conti, nel quale si rilevava che in occasione del *Social forum* del giugno 2002 si sono utilizzati due miliardi di vecchie lire « per affrontare una spesa che è a favore di una manifestazione fortemente connotata politicamente »;

secondo gli interroganti il dibattito così strutturato, senza peraltro alcun contraddittorio storico, risulta fuorviante o addirittura celebrativo di un criminale della storia;

esso, inoltre, è palesemente in contraddizione con la Carta dei diritti dell'uomo del 1947, che espressamente condanna i totalitarismi, nonché con i principi della nostra Costituzione e con l'impegno del nostro Paese, che si è sempre distinto in tutte le sedi internazionali per il rispetto dei diritti umani e della democrazia —:

se la concessione della prestigiosa sede in cui si svolge l'evento sia avvenuta nel rispetto della normativa vigente e se non ritenga che la manifestazione in questione — che, si ripete, è intitolata « Rendiamo onore a Stalin nel cinquantesimo anniversario dalla scomparsa » — possa violare norme penali, in particolare quella che sanziona l'apologia di reato, e, in caso affermativo, se non ritenga di dover prevenire la commissione di tale fattispecie criminosa.

(3-01890)

(4 febbraio 2003)

(Sezione 5 — Iniziative per il prolungamento del sistema dell'alta velocità ferroviaria dal nodo di Napoli verso il sud)

IANNUZZI, LOIERO, PASETTO, MOLINARI, FUSILLO, ANNUNZIATA, LETTIERI, MEDURI e BURTONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la modernizzazione del sistema ferroviario nel Mezzogiorno costituisce una priorità assoluta nella politica infrastrutturale del Paese;

fondamentale, in questa prospettiva, è la puntuale e rapida attuazione delle previsioni del piano generale dei trasporti e della logistica (approvato alla fine della XIII legislatura con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001), relative al potenziamento ed all'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria meridionale e siciliana;

inoltre, decisivo è il prolungamento della linea dell'alta velocità ferroviaria — che allo stato si arresta al potenziamento del nodo di Napoli — verso il Sud e, successivamente, anche verso la Sicilia;

il Governo, a più riprese, ha espresso questa volontà (così il Ministro interrogato nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata in assemblea del 21 novembre 2001);

tuttavia i progetti della Tav — come da ultimo evidenziato dal primo rapporto di monitoraggio degli investimenti infrastrutturali, in data 11 dicembre 2002, a cura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del ministero delle infrastrutture e dei trasporti — prevedono investimenti e lavori soltanto per le tratte Padova-Milano; Genova-Milano; Torino-Novara; Novara-Milano; Milano-Bologna; Bologna-Firenze; Roma-Napoli;

pertanto, sino ad oggi, la volontà del Governo di estendere la rete dell'« alta capacità » non si è tradotta in atti concreti,

in decisioni specifiche ed in progetti operativi —:

se e con quali atti il Governo intenda tempestivamente intervenire per assicurare in tempi certi il prolungamento del sistema dell'alta velocità ferroviaria dal nodo di Napoli verso il Sud, e successivamente verso la Sicilia, nel quadro del doveroso ed indifferibile programma di ammodernamento della rete ferroviaria del Mezzogiorno, al fine di incentivare la crescita di queste vaste aree, il cui sviluppo è volano fondamentale per la crescita e per lo sviluppo di tutto il Paese. (3-01891)

(4 febbraio 2003)

(Sezione 6 — Partecipazione del Presidente, Vicepresidente del Consiglio e dei ministri competenti alle sedute della Camera dei deputati relative alle interrogazioni a risposta immediata)

RUZZANTE, INNOCENTI, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, MONTECCHI e NICOLA ROSSI. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il Governo nella XIII legislatura ha sempre rispettato l'articolo 135-bis del Regolamento della Camera dei deputati e hanno risposto alle interrogazioni a risposta immediata in assemblea, secondo quanto previsto, il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri o i Ministri competenti;

in questa legislatura si sono svolte, compresa quella odierna, 46 sedute di interrogazioni a risposta immediata in assemblea e il Presidente del Consiglio dei ministri non vi ha mai partecipato, impedendo ai deputati di poter rivolgere in diretta televisiva domande sui temi centrali della politica del Governo;

lo strumento dell'interrogazione a risposta immediata in assemblea offre ai cittadini la possibilità di conoscere, per il

tramite dei propri rappresentanti alla Camera dei deputati, l'attività del Governo ed allo stesso Governo offre l'occasione di fornire ai cittadini utili informazioni;

a differenza di quanto previsto in materia di interpellanze ed interrogazioni, nel qual caso è consentito a qualsiasi rappresentante del Governo, compresi i Sottosegretari, di rispondere alle domande poste, l'articolo 135-bis del Regolamento della Camera dei deputati esplicitamente prevede che possano rispondere solo i Ministri competenti per materia: in troppe occasioni nel corso della XIV legislatura la risposta è stata del Ministro per i rapporti con il Parlamento in sostituzione di Ministri assenti —:

quali motivi siano alla base della decisione del Governo di non far rispondere alle interrogazioni a risposta immediata in assemblea il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti e quali iniziative intenda assumere affinché si ponga fine alla negativa situazione. (3-01892)

(4 febbraio 2003)

(Sezione 7 — Iniziative del Governo in materia di rimborsi dovuti dalle compagnie di assicurazione per gli aumenti ingiustificati della polizza RC auto)

PECORARO SCANIO, LION e CENTO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento alla questione dei rimborsi degli aumenti sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto, a seguito di pronunciamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Corte di cassazione, sarebbero oltre quattro milioni i cittadini, rappresentati da varie associazioni a difesa dei consumatori, ad aver già presentato la richiesta di risarcimento;

la Cassazione ha ribadito che tali ricorsi nei confronti delle compagnie assicurative sono materia di competenza dei giudici di pace e non dei tribunali;

nei giorni scorsi, è stata avanzata da settori governativi l'ipotesi di un provvedimento legislativo cosiddetto « salva compagnie » e di un altro con l'obiettivo di spostare dal giudice di pace alla giustizia ordinaria gli eventuali procedimenti —

quali iniziative si intendano adottare affinché sia garantito agli assicurati il diritto al risarcimento da parte delle compagnie assicurative e quali iniziative normative si intendano adottare per una maggiore e più forte tutela del consumatore da aumenti ingiustificati delle tariffe delle assicurazioni per la responsabilità civile auto.

(3-01893)

(4 febbraio 2003)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,19

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002590